



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 25/05/2021

### FATTO

Con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- in data 13.11.2014 ha stipulato il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. \*\*\*589, estinto anticipatamente il 31.07.2018;
- a fronte dell'estinzione anticipata, l'intermediario non ha provveduto a restituire le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- la voce "*Commissioni XXX Spa*" comprende attività da svolgersi continuativamente nel corso dell'esecuzione del rapporto e va pertanto ritenuta *recurring* (cfr. Coll. Milano, n. 13383/2018 e Coll. Coordinamento nn. 10017/2016 e 10035/2016);
- la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up front* o *recurring*;
- in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. n. 26525/2019 del 17.12.2019);
- dopo aver esposto infruttuoso reclamo, ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di commissioni XXX spa *pro quota* per € 724,02. Chiede inoltre il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Si fa presente che nel reclamo, interamente richiamato nel ricorso, la cliente chiedeva anche le spese di assistenza tecnica quantificate in € 500,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario in via preliminare eccepisce l'irricevibilità del ricorso



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal procuratore in assenza di idonea procura, mancando l'autenticazione della firma della parte ricorrente.

Nel merito osserva che:

- in data 13.11.2014 la cliente ha stipulato il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. \*\*\*589, estinto anticipatamente in data 31.07.2018;
- per quanto attiene alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie, nel contratto sottoscritto dalla cliente sono chiaramente identificate le diverse componenti, con una precisa e puntuale ricostruzione dei costi *recurring* e *up front*;
- la natura di tali commissioni - pari ad € 1.221,78 - è chiaramente indicata al punto 3.1 del modulo SECCI e corrisponde esattamente ai *"compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva"*. Dette commissioni, pertanto, non rientrano nella disponibilità dell'intermediario in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
- l'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 ha invitato gli intermediari ad adeguarsi nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di *"finanziamenti in essere"*, escludendo pertanto i rapporti che, come quello in controversia, risultano estinti in epoca antecedente;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 - causa C-383/18 - non potrebbe mai avere *"efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale, essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)"*;
- l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento italiano quali la certezza del diritto e la tutela della correttezza e della buona fede nell'attuazione del contratto;
- nel contratto in esame non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione;
- il rimborso delle spese legali, peraltro non documentate, non è dovuto poiché il procedimento ABF non prevede alcun obbligo di assistenza legale. La richiesta inoltre non può trovare accoglimento in considerazione del difetto di corrispondenza con il preventivo reclamo.

Con le conclusioni l'intermediario chiede di respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal legale in mancanza di idonea procura, mancando l'autenticazione della firma della parte ricorrente.

L'eccezione è infondata, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio (cfr. decisione n. 7465/18; in senso conforme decisioni n. 4907/18, n. 6155/18 e n.14927/18).

Infatti, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi non è assimilabile ad un atto giudiziale, ma si tratta esclusivamente di un atto *"con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*. Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile, e non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario.



Nel merito, il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Sebbene, per quanto si dirà in seguito, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia non risulti avere una diretta incidenza sulla fattispecie in esame, pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l’interpretazione dell’art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le “*linee orientative*” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “*favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela*” - ha fornito il seguente “*punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*”: “*Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere ‘proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)’.*”

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

- “*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Da quanto sopra consegue l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l’argomento dei limiti all’efficacia diretta “orizzontale” della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l’art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell’ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza “Lexitor”, con conseguente nullità delle clausole contrattali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel “costo totale del credito” ex art. 127 TUB.

In conformità con quest’ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore dell’attuale art. 125 sexies TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il “vecchio” articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere interpretata in base alla cd. sentenza “Lexitor” (si vedano inoltre, da ultimo, nel senso dell’immediata applicabilità nel nostro ordinamento dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, le tre ordinanze del Tribunale di Milano, 3 novembre 2020, n. 27398, n. 27406, n. 27411).

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che “*occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei*



*costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.*”, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

La cliente ha prodotto un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di n. 44 rate su 108 complessive. La cliente ha altresì prodotto la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del finanziamento a far data dal 31.07.2018.

Il contratto stipulato il 14.11.2014 prevede le seguenti condizioni economiche (per quanto rileva in questa sede):

- commissioni soggetto finanziatore (*“Costi fissi di istruttoria e collocamento”*) € 1.221,78 (nelle condizioni generali di contratto vengono specificamente descritte le attività remunerate con la commissione in questione).

Il contratto prevede, inoltre, che in caso di estinzione anticipata del contratto, la commissione fissa di istruttoria e di collocamento non sia rimborsabile.

Nel modulo SECCI risulta l'intervento di un intermediario del credito (oltre al soggetto convenuto).

Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, la Commissione per Costi Fissi di Istruttoria e Collocamento è da ritenersi *recurring*, in ragione della ambiguità, contraddittorietà e opacità della descrizione.

In particolare, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento (Coll. Milano, nn. 8893/2015 e 12685/2020; Coll. Napoli, n. 5849/2016) secondo cui talune delle attività descritte nella voce corrispondente risultano insufficientemente specifiche al fine di potersene desumere con sicurezza la natura *up-front* di servizi che si esauriscono nella fase preliminare del contratto (ad es. *“gestione del trattamento dati”* o *“archiviazione dati e documenti”*). Pertanto, con riferimento alla distinzione fra costi (effettivamente) *up-front* e costi *recurring*, siffatta clausola deve classificarsi come *“opaca”* e contrastante con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore.

In assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto fra costi *up front* e costi *recurring*, devono tutti qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 1, cod. cons., in ossequio agli orientamenti consolidati di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Coll. Milano n. 571/2014; Coll. Napoli n. 1592/2013), con la conseguente restituzione di essi in base al noto criterio proporzionale: l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando al costo *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, e in assenza di costi *up front*, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.608,09	Tasso di interesse annuale	7,56%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	302,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,26%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,44%

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione XXX Spa				1.221,78	Recurring	59,26%	724,02	0,00	724,02
								TOTALE:	724,02

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo, come sopra calcolato, coincide con la somma richiesta dalla cliente.

Si fa presente che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

La cliente domanda anche il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione al saldo; nel reclamo, integralmente richiamato nel ricorso, domandava anche il rimborso delle spese legali.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 724,00 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA